

INDICE

PARTE PRIMA	3
NORME DI CARATTERE GENERALE	3
ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART.2 -INTEGRAZIONI	3
ART. 3 -INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE	3
ART. 4 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE	4
ART. 5 -INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE	4
ART. 6 -DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA	5
ART. 7- FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI ELEMENTI PER CALCOLO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE	6
ART. 8 - INDIVIDUAZIONE DEL MINIMO VITALE E DEL MINIMO ALIMENTARE	6
ART.9 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE	7
ART. 10 - MODALITÀ ATTUATIVE	8
ART. 10 BIS - SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI	9
ART. 11 - COMPETENZE	8
ART. 12 - NORME INTEGRATIVE	9
ART. 13 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	9
ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE	10
PARTE SECONDA	11
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI	11
ART. 15 - PRINCIPI GENERALI	11
ART. 16 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI	11
ART. 17 - STATO DI BISOGNO	11

ART.18 –SERVIZI ED INTERVENTI DISCIPLINATI AI FINI DELL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE	12
A. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI:	12
a.1 ASSISTENZA DOMICILIARE	12
a.2 PASTI A DOMICILIO	14
a.3 TELESOCCORSO/TELECONTROLLO	15
a.4 CENTRI DIURNI PER DISABILI	16
a.6 SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI	17
a.7 INTERVENTI DI TUTELA PER MINORI	17
a.8 SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE	18
a.9 AFFIDAMENTO FAMILIARE	19
a.10 TIROCINI DI APPRENDIMENTO E INSERIMENTI LAVORATIVI PER GIOVANI A DISAGIO SOCIALE ED HANDICAPPATI – PROGETTO “LAVORO DIFFICILE”	19
B. INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	20
b.1 ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA	20
b.2 ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA	21
b.3 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	22
b.4 CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DI RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI -sospeso temporaneamente- in sostituzione p.to B2) “ <u>PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI</u>”, p.to 2, della Deliberazione dell’Assemblea dell’Associazione dei Comuni dell’ex USSL47 n. 18 del 22.07.1993	23
b.5 CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO IN ATTESA DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E/O ASSISTENZIALI O DI ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO	27
ART.19 - MODALITA’ ISTRUTTORIA PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E/O DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART.18	28
ART. 20 - TERMINE MASSIMO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	29
ART 21 - DISPOSIZIONI ABROGATE	29
ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI	29
ALLEGATO A	30
RIFERIMENTO ALL’ART .9 DEL REGOLAMENTO	30
Determinazione degli scaglioni di reddito ISEE	30
RIFERIMENTO ALL’ART.18 DEL REGOLAMENTO.....	31
ALLEGATO B	34
DICHIARAZIONE	34

Parte Prima

Norme di carattere Generale

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi agevolati erogati dagli Enti Locali Territoriali e/o loro forme associative, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, modificato e integrato con D.Lgs. 3.5.2000 n.130 e relativi decreti attuativi.

Art.2 -INTEGRAZIONI

1. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:
 - a) il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - b) ogni altra norma regolamentare relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 3 -INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate, si rileva l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, di cui al successivo art. 6.
Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica anche se risultano a carico I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Per l'individuazione del nucleo familiare, relativamente a casistiche differenti si fa riferimento ai criteri di cui al DPCM 242/2001 ;
2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica(ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione familiare, di cui al successivo Art. 7 .
3. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale.
4. Viene fatta salva la facoltà di differenziare la composizione del "nucleo familiare" in relazione ai diversi servizi e prestazioni che verranno disciplinati con apposito regolamento.

Art. 4 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:
 - il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione ai fini Irpef al netto dei redditi agrari. Per ultima dichiarazione o certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relativa ai redditi dell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'INPS e dagli enti erogatori, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva.
 - i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia;
 - i proventi derivanti da attività agricole (per le quali è obbligatoria la dichiarazione Iva) tenendo quale riferimento la base imponibile ai fini Irap al netto dei costi di personale;
 - il reddito figurativo delle attività finanziarie.

2. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino ad un massimo di Eu 5.164.,57 di lire (£ 10.000.000). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini della detrazione di cui trattasi:
 - l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato ad almeno uno di essi;
 - se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti i nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Art. 5 -INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. L'indicatore della situazione patrimoniale si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 - a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale dichiarato ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato e al netto dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione di detti fabbricati (quota capitale residua del mutuo contratto).Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, nel limite di Eu 51.645,69 (£100.000.000). Ai fini della detrazione di cui trattasi:

- l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti e di proprietà di almeno uno di essi;
- se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno di essi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se l'immobile risulta solo in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti i nucleo, la detrazione si applica per detta quota;

b) il valore del patrimonio mobiliare al netto di una franchigia pari a Eu 15.493,71 (£ 30.000.000), viene determinato considerando le voci seguenti:

- depositi di c/c e postali, per i quali occorre considerare il saldo contabile al 31/12 dell'anno precedente;
- titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e assimilati per cui occorre considerare il valore nominale alla data del 31/12 dell'anno precedente;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri al valore risultante il 31/12 dell'anno precedente;
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati al valore del 31/12 dell'anno precedente;
- partecipazioni azionarie in società italiane non quotate in mercati regolamentati per cui va assunto il valore della frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- masse patrimoniali (denaro o beni d'impresa) affidata in gestioni a soggetti abilitati;
- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente al 31/12 dell'anno precedente, nonché contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati all'ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato;
- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto al 31/12 dell'anno precedente.

2. Il valore risultante dalla somma di cui al p.to 1 è moltiplicato per un coefficiente pari al venti per cento

Art. 6 -DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare, resa ai sensi della normativa vigente;
2. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello di cui al D.Lgvo n. 109/98 e successive modificazioni, è presentata ai Comuni o ai centri di assistenza fiscale o alla sede territoriale dell'INPS, ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prestazione .
3. La dichiarazione sostitutiva unica recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare, ha validità un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'Ente effettua l'attestazione e invia i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'INPS;
Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'Ente può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente;

4. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per fare rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce la precedente a valere su tutti i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell' ISEE precedentemente calcolato è facoltà dell'Ente stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l' ISEE risulta modificato.

Art. 7- FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI ELEMENTI PER CALCOLO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

numero dei componenti il nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 %.
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

3. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi.

Art. 8 - INDIVIDUAZIONE DEL MINIMO VITALE E DEL MINIMO ALIMENTARE

1. Si individua il minimo vitale ISEE, definito come la disponibilità economica necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sia pure minimi, di vita e di relazione pari a Eu 6.507,36 (£. 12.600). Tale importo, essendo ISEE, è riferito a tutti i nuclei familiari a prescindere dal numero dei componenti in quanto la riparametrazione del reddito in relazione al numero dei componenti è già stata effettuata in sede di calcolo ISEE. Infatti ad es un nucleo familiare composto da n. 5 componenti con reddito ISE pari a Eu 18.592,45 (£. 36.000.000) ed un parametro di 2,85 avrà un reddito ISEE di Eu 6.507,36 (£.12.600.000).

Il minimo vitale sopra indicato potrà essere aggiornato annualmente dall'organo competente in percentuale pari all'indice ISTAT.

2. Il minimo alimentare ISEE viene definito come la disponibilità economica necessaria per garantire la semplice sussistenza di un nucleo familiare, ed è stabilito nella misura del 60% del minimo vitale ISEE e risulta quindi essere pari a Eu 4.016,00 (£. 7.776.000).

Art.9 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

2. Per ogni singolo servizio o prestazione vengono determinate le soglie entro le quali poter usufruire delle eventuali agevolazioni. Tali soglie sono fissate in relazione alle fasce ISEE sottoindicate, ognuna incrementata del 25% rispetto alla prima che risulta essere l'indicatore della situazione economica inferiore o pari a:

a) minimo vitale ISEE di cui all'art.8 p.to 1 ed eventuali aggiornamenti annuali

Tab.n.1

Fascia A	Fascia B	Fascia C	Fascia D	Fascia E	Fascia F
Eu 6.507,36 (£ 12.600.000)	Eu 8.134,20 (£ 15.750.000)	Eu 9.761,00 (£18.900.000)	Eu 11.387,87 (£ 22.050.000)	Eu 13.014,71 (£ 25.200.000)	Eu 14.641,55 (£ 28.350.000)

b) minimo alimentare ISEE di cui all'art. 8 p.to 2 ed eventuali aggiornamenti annuali

Tab.n.2

Fascia A	Fascia B	Fascia C	Fascia D	Fascia E	Fascia F
Eu 4.016,00 (£ 7.776.000)	Eu 5.019,96 (£ 9.720.000)	Eu 6.023,95 (£ 11.664.00)	Eu 7.027,95 (£ 13.608.00)	Eu 8.031,94 (£ 15.552.00)	Eu 9.035,93 (£ 17.496.00)

Art. 10 - MODALITÀ ATTUATIVE

1. Il cittadino richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Il cittadino richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
3. Il cittadino richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. In sede di dichiarazione il cittadino si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.
5. Il cittadino richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dall'Ente Locale. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta utilizzando il modello ministeriale, che potrà essere fornito dall'Ente Locale al cittadino richiedente la prestazione al quale verranno date anche indicazioni per l'eventuale compilazione assistita dell'ISEE.

Art. 10 bis – SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Le disposizioni dei Decreti richiamati, non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438, primo comma, del Codice Civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare richiedente la prestazione agevolata.

La situazione economica di eventuali soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile¹ e per i quali il richiedente la prestazione agevolata si è avvalso della facoltà prevista all'art. 438 del Codice Civile, è individuata in considerazione della diversa pregnanza dei rapporti in parentali coinvolti, tali criteri verranno considerati tenendo conto delle seguenti percentuali:

- al 100% nel caso di coniugi , figli o genitori

¹ Art. 433 (persone obbligate) All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali; 3) genitori, e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; &) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.

-al 50% nel caso di altri ascendenti o discendenti, affini o fratelli.

Gli ascendenti o discendenti, affini o fratelli vengono chiamati in causa solo nel momento in cui sia verificata la non esistenza dei parenti chiamati a rispondere nella misura del 100%.

Nel caso in cui, a seguito di verifica del Servizio Sociale Territoriale, i tenuti al pagamento nella misura del 100% -sebbene in vita- non fossero in grado di sostenere le spese necessarie al sostentamento, è previsto l'intervento dell'Ente interessato nelle forme previste dal presente Regolamento senza dover ricorrere alla partecipazione dei parenti tenuti agli alimenti nella misura del 50%.

Art. 11 - COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Spetta altresì al Responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze con cui verrà attivata idonea convenzione.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio potrà richiedere al cittadino la documentazione comprovante le dichiarazioni rilasciate.
4. Il controllo verrà effettuato a campione e tutte le volte che risulti necessario, cioè quando sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni stesse. La scelta delle istanze da controllare avverrà mediante l'estrazione a sorte, di cui alla D.D. Regione Piemonte n.386/2000.

Art. 12 - NORME INTEGRATIVE

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive in materia emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della eventuale formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 13 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività dell'atto di approvazione.

Parte seconda

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 15 - PRINCIPI GENERALI

1. L'esercizio delle funzioni socio-assistenziali è finalizzato alla tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone e alla tutela ed al sostegno della famiglia, risorsa e soggetto primario del sistema sociale e delle singole persone, mediante interventi mirati a prevenire, sostenere e favorire le condizioni volte a rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione, anche mediante la promozione di iniziative finalizzate ad adeguare l'ambiente di vita e di lavoro alle esigenze dei soggetti svantaggiati.
2. Le attività dirette al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente hanno quale premessa il superamento della logica di assistenza differenziata per categorie di bisogni, mediante l'attuazione di interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto dell'unicità della persona.
3. L'ambito dei Servizi Socio-Assistenziali si esplica nelle seguenti aree di intervento:
 - i minori e le loro famiglie
 - gli adulti
 - i disabili
 - gli anziani

Art. 16 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi tutti i cittadini che risiedono nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio I.R.I.S., nonché le persone dimoranti nel territorio di competenza che hanno diritto agli interventi non differibili, in conformità alla L.n.328/2000.

Art. 17 - STATO DI BISOGNO

Si definisce stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo stesso, allorquando

- non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedano all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
 - c) esistenza di circostanze che comportino rischi d'emarginazione per singoli o nuclei famigliari;
 - d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

L'accertamento dello stato di bisogno deve essere svolto in tempi adeguati alla complessità del bisogno stesso, all'urgenza dell'intervento e nell'osservanza della normativa vigente.

All'occorrenza e sulla base di precedenti accordi, l'accertamento deve avvenire in collegamento con servizi e operatori di altri Enti e comparti.

Art.18 –SERVIZI ED INTERVENTI DISCIPLINATI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

a) Servizi Socio – Assistenziali:

- a.1 assistenza domiciliare
- a.2 pasti a domicilio
- a.3 telesoccorso/telecontrollo
- a.4 centri diurni per disabili
- a.5 soggiorni climatici per anziani
- a.6 interventi di tutela per minori
- a.7 educativa territoriale
- a.8 affidamento familiare
- a.9 tirocini di apprendimento e inserimenti lavorativi per giovani a disagio sociale e portatori di handicap- Progetto "Lavoro Difficile"

b) INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

- b.1 assistenza economica continuativa
- b.2 assistenza economica temporanea
- b.3 assistenza economica straordinaria
- a.4 contributo economico per il pagamento di rette in strutture residenziali per anziani e disabili
- b.5 contributi a titolo di prestito in attesa di prestazioni previdenziali e/o assistenziali e di assegno di accompagnamento.

a. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI:

a.1 ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare (SAD), i cui obiettivi generali sono esplicitati nell'atto "Indirizzi e criteri organizzativi dei Servizi Socio-Assistenziali sul territorio del Consorzio I.R.I.S.", è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale effettuate prevalentemente a domicilio con particolare riferimento ad anziani, disabili, nuclei

multiproblematici e, comunque, in favore di quelle persone che manifestano una grave difficoltà in termini di autonomia.

Per particolari necessità organizzative è facoltà del Servizio Sociale sospendere temporaneamente gli interventi, preservando quelli più urgenti e dando immediata comunicazione agli interessati.

Per il servizio di assistenza domiciliare potranno attuarsi forme di collaborazione ed integrazione in termini programmatici e gestionali con i servizi erogati dall'ASL, con particolare riferimento all'Assistenza Domiciliare Integrata, anche attraverso la compartecipazione, la compresenza e il lavoro d'équipe tra operatori dell'Ente gestore del Servizio, dell'ASL e delle altre agenzie presenti sul territorio.

Le finalità del SAD sono rivolte a:

- favorire l'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale;
- evitare i ricoveri e le ospedalizzazioni non necessarie;
- sensibilizzare le realtà locali e promuovere l'attivazione delle risorse del territorio, attivando servizi di rete che favoriscano l'integrazione sociale e la solidarietà tra le persone.

Tipologia delle prestazioni:

- aiuto e cura della persona con particolare attenzione all'igiene personale;
- aiuto e supporto alla persona per la gestione della casa (condizioni igieniche, spesa, ecc.);
- trasporti, accompagnamento e supporto per il disbrigo di pratiche o per il mantenimento dei rapporti amicali e interpersonali e collegamento con le strutture socio-sanitarie ed altre agenzie.

Metodologia d'intervento:

L'assistente sociale coordina il lavoro degli assistenti domiciliari sia da un punto di vista della programmazione degli interventi che nel merito delle prestazioni da erogare.

L'assistente sociale vaglia la domanda del richiedente che può essere presentata dall'interessato o da altra persona in sua vece. L'assistente sociale con l'adest coinvolta effettua le necessarie verifiche per l'esame della situazione, sia attraverso specifici colloqui sia attraverso visite domiciliari.

Al termine della valutazione, l'assistente sociale, insieme all'équipe, predispone un progetto d'intervento che prevede:

- modalità e frequenza degli interventi;
- termini per la verifica degli obiettivi, vincolando il proseguimento, la dimissione o la variazione degli interventi in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi stessi;
- la condivisione da parte dell'utente e/o dei suoi familiari del progetto d'intervento.

Per ogni utente verrà predisposta ed aggiornata costantemente una cartella informatizzata, di cui è responsabile l'assistente sociale e da cui risulti la situazione socio-sanitaria dell'utente.

La variazione della tipologia e dei tempi d'intervento o l'eventuale dimissione avvengono con il parere favorevole dell'utente e/o della persona che ne fa le veci. Nel caso in cui la valutazione dell'équipe differisse dal parere degli utenti è facoltà dell'assistente sociale proporre l'interruzione unilaterale, motivando l'intervento con idonea relazione e informando l'Amministratore di riferimento e / o il Dirigente dei provvedimenti adottati. Le

decisioni assunte dovranno essere comunicate agli interessati almeno 15 giorni prima della loro attuazione.

Nell'elaborazione del progetto d'intervento e delle successive fasi di verifica l'assistente sociale dovrà operare mediante il lavoro di équipe, coordinandosi con tutti i Servizi e i soggetti coinvolti.

Il servizio di assistenza domiciliare può essere integrato dalla presenza di gruppi di volontari e/o da obiettori di coscienza eventualmente presenti presso il territorio.

L'intervento dei volontari non dovrà comunque intendersi come sostitutivo del lavoro degli adest né da un punto di vista dell'articolazione oraria né in termini di funzioni. L'esplicazione di tali interventi sarà oggetto di incontro con i Servizi Sociali, al fine di favorire la creazione di servizi di rete che incentivino e sostengano la presa in carico da parte della comunità.

Partecipazione al costo del servizio – determinazione delle quote di partecipazione

Per quanto attiene la partecipazione al costo del servizio l'Ente può scegliere le seguenti opzioni:

- A. riconoscere la gratuità del servizio. Questa opzione viene adottata in tutti i casi in cui questo intervento si configura a tutela/sostegno del minore
- B. prevedere la partecipazione dell'utente sulla base delle percentuali, individuate in funzione della tabella 1 di cui all'art. 9, riportate nella **tabella n. 3** dell'**allegato A** al presente Regolamento.

Ai fini del computo del reddito il nucleo familiare considerato coincide con il nucleo anagrafico.

La documentazione reddituale da produrre è la certificazione ISEE.

La misura di contributo massimo è stabilita nel costo lordo effettivo del servizio al momento della prestazione

I tetti massimi di reddito oltre i quali verrà richiesta all'utente una quota di partecipazione pari al costo del servizio, sono pari al reddito ISEE della fascia F, di cui alla tabella 1 dell'art. 9.

Ai nuclei familiari che possiedono un reddito inferiore o pari al reddito ISEE della fascia A di cui alla tabella 1 dell'art. 8, il servizio è erogato gratuitamente.

L'Ente può andare in deroga ai criteri individuati di partecipazione al costo del servizio, su richiesta motivata dell'assistente sociale, per casi particolari, quali ad esempio, i nuclei multiproblematici.

a.2 PASTI A DOMICILIO

Nell'ambito dei servizi di cui al punto precedente, i Servizi Sociali possono offrire anche il servizio di consegna del pasto a domicilio.

I criteri di accesso al servizio, i termini di erogazione ed il rapporto con gli utenti relativamente alla variazione nell'erogazione del servizio medesimo, sono quelli indicati al punto precedente.

Partecipazione al costo del servizio – determinazione delle quote di partecipazione

Il costo del pasto è stabilito dall'Ente che eroga il servizio.

Il costo viene aggiornato periodicamente in riferimento all'indice ISTAT, mediante deliberazione dell'Organo competente dell'Ente.

Le percentuali a carico dell'utente, individuate in funzione della tabella 2 di cui all'art. 9 sono riportate nella **tabella n. 4** dell'**allegato A** al presente Regolamento.

a.3 TELESOCORSO/TELECONTROLLO

Il servizio, i cui obiettivi generali sono esplicitati nell'atto "Indirizzi e criteri organizzativi dei Servizi Socio-Assistenziali sul territorio del Consorzio I.R.I.S.", si rivolge soprattutto agli anziani e ai disabili, alle persone sole, o a quelle che, per particolari condizioni di salute, preferiscono avere una sicurezza in più.

Funziona a mezzo di telefono collegato 24 ore su 24 e per tutti i giorni dell'anno ad una Centrale Operativa. L'apparecchio è dotato di un piccolo radiocomando provvisto di un pulsante, che se premuto, invia la chiamata alla Centrale Operativa.

Il servizio consiste nella pronta risposta a qualsiasi emergenza da parte degli operatori addetti al centro operativo, i quali provvedono ad attivare tempestivamente il soccorso coinvolgendo le persone rese disponibili per un immediato intervento e/o le strutture pubbliche competenti (Vigili del Fuoco, Servizi dell'A.S.R. – U.S.L. 12, ecc.).

Il servizio di telecontrollo consta in verifiche telefoniche che gli operatori preposti al centro operativo attuano periodicamente nei confronti degli utenti del servizio al fine di:

- acquisire informazioni sulla loro salute psico-fisica;
- verificare l'efficienza dell'apparecchio posto a domicilio dell'utente.

Il servizio di telesoccorso/telecontrollo viene attivato dal Consorzio che, su proposta motivata dell'assistente sociale di territorio, provvede a dotare l'utenza, mediante Cooperativa appaltante, di appositi apparecchi in comodato d'uso, nonché all'installazione ed alla manutenzione degli stessi. In caso d'urgenza il richiedente può rivolgersi direttamente alla Cooperativa sociale che ha in appalto il Servizio.

Il servizio viene erogato dietro pagamento di un canone mensile stabilito con specifico atto del Consorzio in fase di aggiudicazione dell'appalto del servizio.

Partecipazione al costo del servizio – determinazione delle quote di partecipazione

Per la determinazione delle quote di partecipazione è applicata una procedura che garantisce il rispetto del criterio di equità, in base al reddito posseduto.

Il nucleo familiare di riferimento è quello anagrafico.

La documentazione reddituale da produrre è la certificazione ISEE.

La misura di contributo massimo è stabilita nel costo lordo effettivo del servizio al momento della prestazione.

I tetti massimi di reddito oltre i quali verrà richiesta all'utente una quota di partecipazione pari al costo del servizio, sono pari al reddito ISEE della fascia F, di cui alla tabella 1 dell'art. 9.

Ai nuclei familiari che possiedono un reddito inferiore o pari al reddito ISEE della fascia A di cui alla tabella 1 dell'art. 8, il servizio è erogato gratuitamente.

Per i redditi superiori al reddito ISEE di cui alla citata fascia A, le percentuali a carico dell'utente, individuate in funzione della tabella 1 di cui all'art. 9, sono riportate nella **tabella n. 5** dell'**allegato A** al presente Regolamento.

Spese di installazione dell'impianto telefonico

Le spese di installazione dell'impianto telefonico, se mancante presso il domicilio del richiedente il servizio di telesoccorso, potranno essere sostenute dall'Ente

gestore delle funzioni socio-assistenziali (si rinvia ai criteri per l'erogazione dell'assistenza economica di cui al presente atto), nei limiti degli stanziamenti di bilancio e su proposta motivata dell'assistente sociale.

Decorrenza della quota di partecipazione

La quota di partecipazione che il cittadino dovrà versare al Consorzio per il servizio di telesoccorso decorrerà dal giorno di consegna del terminale di telesoccorso al cittadino.

Modalità istruttorie

Le modalità di istruttoria e di accertamento per l'accesso al servizio di telesoccorso avvengono attraverso l'acquisizione da parte del Consorzio delle proposte del Servizio Sociale competente per territorio, corredate dalla seguente documentazione da prodursi da parte degli interessati (o in casi particolari da loro delegati):

- stato di famiglia/ o autocertificazione;
- certificazione ISEE;
- parere motivato del Sindaco del Comune di appartenenza circa l'opportunità dell'intervento proposto;
- ogni altro documento ritenuto idoneo.

a.4 CENTRI DIURNI PER DISABILI

I Centri diurni sono strutture che svolgono attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e delle capacità relazionali, al fine di favorire la socializzazione. A tale scopo si realizzano training educativi, attività riabilitative, laboratori occupazionali e di animazione. Il servizio è fornito generalmente per 7/8 ore giornaliere, per 5/6 giorni alla settimana, e può comprendere il trasporto e la mensa con l'assistenza degli operatori.

Gli inserimenti presso tali strutture, sulla base di progetti individuali sono attuati, di norma, previa valutazione dell'Unità Valutativa Handicap (UVH) istituita dall' ASL come previsto dalla normativa regionale.

Partecipazione al costo del servizio – determinazione delle quote di partecipazione

La partecipazione al costo del servizio, tenuto conto anche della Circolare Regionale prot. n. 3371/530/92, è prevista nella misura massima del 50% delle spese per il servizio mensa e trasporto.

Per la determinazione delle quote di partecipazione è applicata una procedura che garantisce il rispetto del criterio di equità in base al reddito posseduto.

Il nucleo familiare di riferimento è quello anagrafico.

La documentazione reddituale da produrre è la certificazione ISEE.

La misura di contributo massimo è stabilita in relazione al costo lordo effettivo dei servizi di mensa e trasporto al momento della prestazione. Il costo dei servizi per i quali è richiesta la partecipazione è calcolato su base giornaliera. Pertanto, la misura di partecipazione si otterrà moltiplicando il valore individuato quale quota giornaliera per il numero di giorni di presenza effettiva al centro diurno.

I tetti massimi di reddito oltre i quali verrà richiesta all'utente una quota di partecipazione pari al 50% del costo dei servizi di mensa e trasporto, sono pari al reddito ISEE della fascia F, di cui alla tabella 1 dell'art. 9.

Ai nuclei familiari che possiedono un reddito inferiore o pari al reddito ISEE della fascia A di cui alla tabella 1 dell'art. 9, i servizi sono erogati gratuitamente.

Per i redditi superiori al reddito ISEE di cui alla citata fascia A, le percentuali a carico dell'utente, individuate in funzione della tabella 1 di cui all'art. 9, sono riportati nella **tabella n. 6 dell'allegato A** al presente Regolamento.

a.6 SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

I soggiorni si rivolgono alla generalità della popolazione anziana residente sul territorio di competenza.

L'importo delle quote di partecipazione è stabilito di volta in volta sulla base dell'effettivo costo del soggiorno.

Partecipazione al costo del servizio – determinazione delle quote di partecipazione

Per quanto attiene la partecipazione al costo del servizio da parte dei cittadini, l'Ente può scegliere le seguenti opzioni:

- A. le spese per il soggiorno sono totalmente a carico dei partecipanti. L'Ente provvede alle spese accessorie relative al trasporto ed alla fornitura di articoli diversi necessari all'organizzazione ed alla riuscita del soggiorno medesimo;
- B. l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali annualmente, in riferimento al costo del soggiorno e nei limiti dello stanziamento di bilancio, può integrare economicamente e sostenere le richieste di quelle persone che, pur non potendo affrontare la spesa, necessitano di un tale servizio, in un'ottica di prevenzione del disagio insito nella condizione anziana nella nostra società.

Le percentuali a carico dell'utente, individuate in funzione della tabella 1 di cui all'articolo n. 9, sono riportate nella **tabella n. 8 dell'allegato A** al presente Regolamento.

a.7 INTERVENTI DI TUTELA PER MINORI

La normativa vigente sancisce il diritto del minore a vivere ed essere educato nella propria famiglia. Nello specifico la legge 184/83 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori, impegna gli Enti competenti, in particolare i Comuni ai sensi del D.P.R. 616/77, alla protezione e tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva e ad attuare ogni forma di aiuto alla famiglia in situazioni di difficoltà attraverso interventi di sostegno alla competenza e responsabilità genitoriale.

Qualora l'azione della famiglia presenti carenze significative sul piano educativo, relazionale e di inserimento sociale, vengono predisposti progetti ed interventi diversi.

La legge sull'adozione e affidamento di minori stabilisce che chiunque può e deve segnalare all'Autorità pubblica situazioni di abbandono.

I provvedimenti della Procura della Repubblica e del Tribunale per i Minorenni possono limitare la potestà dei genitori ed imporre specifici impegni e comportamenti verso i figli, disporre il temporaneo allontanamento dalla famiglia, oppure, nei casi più gravi, quello definitivo.

L'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, tenuto ad eseguire Provvedimenti civili del Tribunale per i Minorenni, può mettere in atto i seguenti diversi interventi, per i quali si rimanda anche all'atto "Indirizzi e criteri organizzativi dei Servizi Socio-Assistenziali sul territorio del Consorzio I.R.I.S.":

Interventi di sostegno al minore e al nucleo familiare quali:

- assistenza economica di cui al successivo punto **b**;
- assistenza domiciliare di cui al precedente punto **a.1**;
- servizio di educativa territoriale: di cui al successivo punto **a.8**;
- inserimenti in centri diurni per minori o per disabili di cui al precedente p.to **a 4**
- tirocini di apprendimento e inserimento lavorativo: di cui al successivo punto **a.10**;

Interventi sostitutivi al nucleo familiare

Temporanei:

- affidamento familiare: di cui al successivo punto **a.9**;
- inserimenti in strutture residenziali(Comunità).

Definitivi

- adozione.

a.8 SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE

Il servizio di educativa territoriale è rivolto ai minori ed adulti disabili, con finalità di prevenzione rispetto a danni quali l'emarginazione, la devianza, la strutturazione di patologie relazionali.

L'intervento educativo ha lo scopo di incidere sui fattori a rischio relativi ai danni di cui sopra, creando le condizioni per produrre cambiamenti utili ad un miglioramento dei rapporti e delle relazioni tra individuo e ambiente (famiglia, scuola, lavoro, tempo libero).

Per il servizio di educativa potranno attuarsi forme di collaborazione e integrazione in termini programmatici e gestionali con i servizi erogati dall'ASL, anche attraverso la compartecipazione, la compresenza e il lavoro d'équipe tra operatori dell'Ente gestore del Servizio, dell'ASL e delle altre agenzie presenti sul territorio.

Metodologia d'intervento:

Di norma, la funzione di filtro per tutta l'utenza che accede al servizio di educativa è esercitata dall'assistente sociale che, con l'educatore, verifica la situazione attraverso specifici colloqui e visite domiciliari, e, attua il raccordo con le altre Agenzie presenti sul territorio.

Dopo un periodo di osservazione mediamente della durata di 2 mesi, l'assistente sociale insieme all'educatore (o all'équipe a seconda della specifica realtà organizzativa) predisponde un progetto d'intervento che prevede:

- modalità e frequenza del servizio;
- termini per la verifica degli obiettivi, vincolando il proseguimento, la dimissione o la variazione della prestazione in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi stessi;
- la condivisione da parte dell'utente e/o dei suoi familiari del progetto d'intervento.

Per ogni utente verrà predisposta e aggiornata costantemente una cartella informatizzata, di cui è responsabile l'assistente sociale e da cui risulti la situazione socio-sanitaria dell'utente.

La variazione della tipologia e dei tempi d'intervento o l'eventuale dimissione avvengono previa verifica con la persona interessata, con la famiglia e, a seconda del caso, con il minore interessato. Nel caso in cui la valutazione dell' équipe differisse dal parere degli utenti è facoltà dell'assistente sociale proporre l'interruzione unilaterale, motivando l'intervento con idonea relazione e informando l'Amministratore di riferimento e/o il Dirigente dei provvedimenti adottati. Le decisioni assunte dovranno essere comunicate agli interessati almeno 15 giorni prima della loro attuazione.

Nell'elaborazione del progetto d'intervento e delle successive fasi di verifica l'assistente sociale e l'educatore dovranno operare mediante il lavoro di équipe, coordinandosi con tutti i servizi e i soggetti coinvolti.

Il servizio di educativa territoriale può essere integrato dalla presenza di gruppi di volontari e/o da obiettori di coscienza eventualmente presenti presso il territorio.

L'intervento dei volontari non dovrà comunque intendersi come sostitutivo del lavoro dell'educatore né da un punto di vista dell'articolazione oraria né in termini di funzioni. L'esplicazione dei loro interventi sarà oggetto di incontro con i Servizi Sociali, al fine di favorire la creazione di servizi di rete che incentivino e sostengano la presa in carico della persona da parte della comunità.

Partecipazione al costo del servizio – determinazione delle quote di partecipazione

Il servizio è erogato gratuitamente in quanto l'intervento è ritenuto determinante in termini di prevenzione e/o di recupero in favore di minori appartenenti a nuclei che, generalmente non ne fanno richiesta e per i quali la partecipazione al costo del servizio verrebbe ad essere ostacolo alla fruizione dell'intervento medesimo.

a.9 AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'istituto dell'affidamento familiare è normato dalla legge 4.5.1983 n.184 e successive modificazioni e integrazioni. Sul territorio di competenza del Consorzio I.R.I.S. la materia è stata regolamentata dall'Assemblea dell'USSL n. 47 (ora Consorzio I.R.I.S.) con deliberazione n. 16 del 22/7/1993, successivamente recepita dagli Enti gestori Comuni, Comunità Montane, Comuni associati.

In sintesi, l'intervento di affidamento familiare è uno degli strumenti di una politica globale di protezione sociale che deve prevedere come prioritario il mantenimento del minore nella propria famiglia di origine.

a.10 TIROCINI DI APPRENDIMENTO E INSERIMENTI LAVORATIVI PER GIOVANI A DISAGIO SOCIALE ED HANDICAPPATI – PROGETTO “LAVORO DIFFICILE”

Il Progetto “Lavoro Difficile” definito nell'Accordo stipulato tra Enti ed Associazioni di categoria(ASL, Unione Industriale, Associazioni degli Artigiani e Commercianti, Sindacati) e gestito dal Consorzio I.R.I.S., è finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di handicappati con ridotta capacità lavorativa e/o di giovani a disagio sociale, secondo quanto previsto dall'attuale normativa sul lavoro. Tale progetto prevede, per le persone interessate, un percorso individualizzato di tirocinio formativo e/o di inserimento lavorativo che tiene conto delle potenzialità / abilità e dei problemi / difficoltà, delle capacità e delle attitudini possedute.

I Servizi Socio-Sanitari individuano nell'ambito delle loro competenze istituzionali i soggetti che potranno beneficiare del percorso previsto dall'Accordo ed unitamente all'educatore del Consorzio predispongono un progetto individuale che contiene obiettivi, modalità attuative, durata e verifiche.

Sarà cura dello stesso educatore affiancare, in qualità di "tutor", il soggetto nelle varie fasi di svolgimento del progetto.

Partecipazione al costo del servizio – determinazione delle quote di partecipazione

Il Servizio non prevede costi per l'utenza.

b. INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Principi generali

Per quanto attiene agli interventi di sostegno economico a favore di persone singole o nuclei familiari in stato di bisogno, si assume quale livello economico minimo sotto il quale sono ammessi interventi di assistenza economica, la fascia A di cui alla tabella 1 dell'art. 8.

L'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali può intervenire nella misura necessaria al raggiungimento della quota pari agli importi previsti nella fascia A di cui sopra, considerando le maggiorazioni previste per casi particolari.

Per ogni intervento di assistenza economica deve essere predisposto un progetto motivato, elaborato dall'Assistente Sociale, che dovrà contenere i seguenti elementi: obiettivi e tempi dell'intervento e modalità di attuazione e di verifica.

Tale progetto dovrà essere concordato e sottoscritto dalla persona interessata.

Inoltre l'Ente Gestore degli interventi socio assistenziali può promuovere forme di sostegno e reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti più deboli attraverso progetti mirati, alternative a quelle meramente economiche.

Qualora l'Assistente Sociale valuti che il soggetto non appare in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, può proporre di sostituire il contributo in denaro con:

- pagamento diretto di fatture relative ai consumi di rete e ai canoni di affitto;
- individuazione di altre modalità di erogazione atte a garantire una corretta gestione del contributo economico.

L'erogazione di contributi è comunque vincolata e subordinata alle reali disponibilità di Bilancio dell'Ente Gestore degli interventi socio assistenziali.

b.1 ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

E' destinata a persone e/o nuclei residenti nel territorio dell'Ente Gestore il cui reddito è inferiore al minimo vitale di cui all'art. 8.

E' finalizzata a dare sostegno economico a situazioni stabilmente carenti o per le quali non si prevedono sostanziali miglioramenti a breve scadenza.

Chi può accedervi

cittadini di età superiore a 65 anni;

cittadini di età inferiore a 65 anni ma con invalidità riconosciuta pari almeno al 67%, o con patologie gravissime;

cittadini di età inferiore a 65 anni anche su specifica proposta da parte dei Servizi dell'A.S.L. cointeressati con i Servizi Sociali alla gestione del caso.

Entità del contributo

Pari alla differenza fra il reddito accertato, comprensivo del contributo versato dai parenti aventi l'obbligo degli alimenti, ed il minimo vitale.

Motivi di esclusione

- reddito superiore al minimo vitale, di cui all'art. 8;
- rifiuto da parte del beneficiario, senza giustificato motivo, di soluzioni alternative offerte dal Servizio Sociale;

Documentazione necessaria

Da prodursi da parte degli interessati :

- domanda su apposito modulo prestampato;
- certificazione ISEE anche per le persone non conviventi tenute agli alimenti, nel caso in cui sia necessario;

b.2 ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

E' destinata a persone e/o nuclei residenti nel territorio il cui reddito è inferiore al minimo alimentare, di cui all'art.8.

Chi può accedervi

E' rivolta a persone di età inferiore ai 65 anni o a nuclei familiari residenti nel territorio di competenza, temporaneamente sprovvisti di reddito sufficiente ai bisogni vitali, che non possono accedere al lavoro per cause non totalmente imputabili alla loro volontà. Nei loro confronti i Servizi Sociali formulano un piano di intervento finalizzato a farli uscire dalla situazione di emarginazione in un arco di tempo definito. Inoltre, l'intervento deve essere valutato efficace e risolutivo.

Entità del contributo

Pari alla differenza fra reddito accertato, comprensivo del contributo versato dai parenti aventi l'obbligo degli alimenti, e il minimo alimentare.

Motivi di esclusione

- reddito superiore al minimo alimentare
- rifiuto da parte del beneficiario, senza giustificato motivo, di soluzioni alternative offerte dal servizio sociale.

Durata e decorrenza del contributo

Per un tempo definito fino ad un massimo di sei mesi all'anno.
Decorre dal mese indicato nella proposta/progetto di intervento.

Documentazione necessaria

Da prodursi da parte degli interessati:

- domanda su apposito modulo prestampato;
- certificazione ISEE anche per le persone non conviventi tenute agli alimenti, nel caso in cui sia necessario;
- ogni altro documento ritenuto idoneo.

b.3 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Fermo restando il rispetto dei parametri previsti dal presente Regolamento, in funzione del minimo vitale stabilito all'art. 8, è possibile l'erogazione di contributi in un'unica soluzione.

Anche in questo caso l'erogazione avverrà sulla base di una relazione motivata a cura dell'assistente sociale e sulla base di un progetto redatto dalla stessa.

Il progetto dovrà contenere, quali requisiti minimi:

- le modalità di verifica successive all'erogazione del contributo;
- gli ulteriori interventi che s'intendono attuare per favorire l'integrazione socio-economica del soggetto.

L'intervento economico straordinario è erogabile solo nel caso in cui la situazione socio-economica del nucleo familiare risulti gravemente compromessa a causa di un evento imprevisto.

Visto il carattere di eccezionalità questo tipo di contributo non può essere erogato più volte, fatti salvi casi particolari valutati di volta in volta dall'assistente sociale ed adeguatamente motivati.

Chi può accedervi

- persone o famiglie in situazioni IMPREVISTE e/o ECCEZIONALI che compromettono gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo normalmente autonomo;
- persone o famiglie che versino in situazioni per le quali il contributo è alternativo alla carenza di servizi o previene il ricovero di soggetti deboli: anziani, handicappati, invalidi, minori, pazienti psichiatrici (presenza di terzi per aiuto, spese eccezionali per cure ...).

Possono accedervi anche coloro che godono già dei contributi di cui ai punti precedenti.

Entità del contributo

Fino al tetto massimo di Eu 1100 e secondo le seguenti modalità:

- a) Fino al 100% della spesa da sostenersi, se il reddito della persona o del nucleo, comprensivo del contributo versato da parenti aventi l'obbligo degli alimenti, è pari o inferiore al minimo vitale del nucleo;

- b) Fino al 75% della spesa se il reddito, comprensivo del contributo versato dai parenti aventi l'obbligo degli alimenti, è superiore al minimo vitale del nucleo e non vi è la possibilità di accedere ad un anticipo sulla liquidazione dello stipendio di almeno uno degli aventi reddito all'interno del nucleo stesso.

Il tetto massimo previsto è superabile solo se l'intervento di contribuzione economica è parte di un progetto di sostegno ritenuto indispensabile.

Motivi di esclusione

- Reddito superiore al doppio del minimo vitale;
- Esistenza di persone tenute agli alimenti e che di fatto provvedano a corrispondere gli stessi;
- Rifiuto da parte del beneficiario, senza giustificato motivo, di soluzioni alternative offerte dal Servizio Sociale.

Durata del contributo

Erogato in un'unica soluzione in base alla relazione dell'assistente sociale che deve tenere conto di una valutazione globale della situazione.

Documentazione necessaria

Da prodursi da parte degli interessati:

- richiesta d'intervento su apposito modulo prestampato;
- certificazione ISEE;
- proposta motivata dell'assistente sociale circa l'opportunità dell'intervento proposto;
- eventuali preventivi di spesa e/o fatture;
- documenti che comprovino l'esigenza dell'intervento richiesto.

Nel caso in cui sia necessario, per le persone non conviventi tenute agli alimenti:

- certificazione ISEE.

b.4 CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DI RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI (SOSPESA TEMPORANEAMENTE - IN SOSTITUZIONE potrà essere applicato il p.to B2) “ PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI”, p.to 2, della Deliberazione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni dell'ex USSL47 n. 18 del 22.07.1993 ad oggetto: “Esame ed approvazione della proposta dell'Amministratore Straordinario relativa ai criteri generali di erogazione dei contributi economici e criteri di massima per la partecipazione dei cittadini al costo dei servizi” che di seguito si riporta:

....omissis

B 2) PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI:

2) Servizi Residenziali per Adulti e Disabili

Al costo del Servizio partecipano:

- Gli utenti per l'importo corrispondente al loro reddito (concorre a costituire detto reddito qualsiasi tipo di pensione, o rendita di tipo previdenziale assistenziale, ivi compreso l'assegno di accompagnamento);
- I loro parenti tenuti agli alimenti, ai sensi degli artt. 433 e seguenti e.e.

Qualora l'utente inserito in struttura si trovi in condizioni tali da non poter provvedere autonomamente alle proprie alle proprie spese personali, gli verrà riconosciuto il diritto ad un contributo economico "AD PERSONAM" di € 51,64 (£. 100.000).= mensili.

Il Comune, o la Comunità Montana o l'U.S.S.L. interviene a coprire la differenza tra l'importo della retta e quanto versato dall'utente e dai suoi parenti, a condizione che l'utente non sia in possesso di beni mobili ed immobili.

Modalità' di calcolo

La quota di partecipazione al costo dei servizi a carico dei parenti tenuti agli alimenti e' calcolata nel modo seguente:

- a) se tutti i componenti il nucleo del tenuto agli alimenti, svolgenti attività' lavorativa, sono
LAVORATORI DIPENDENTI:

- si accerta il reddito annuale del nucleo cui appartiene il parente tenuto agli alimenti (A);
- si calcola il minimo vitale annuale relativo al nucleo medesimo, sommandolo poi all'importo annuale dell'affitto v o del mutuo per l'acquisto della casa, nonché, in caso di familiare affetto da patologia cronica e/o invalidante, il 70% delle spese sanitarie per la terapia (extra o intra prontuario) e/o per l'esecuzione di esami ematochimici e/o strumentali nonché' per l'acquisto di ausilii indispensabili per le essenziali esigenze vita (B);

- si sottrae il punto (B) dal punto (A) e quindi si divide il risultato per 12 al fine di ottenere a differenza mensile tra il reddito e il minimo vitale;

- si divide l'importo risultante per il numero dei componenti il nucleo;

- sull'eccedenza così' ottenuta, si applica la percentuale di cui alla tabella sottoriportata, ottenendo in tal modo, la quota mensile di contribuzione a carico della persona tenuta agli alimenti facente parte del nucleo.

Qualora più' persone fossero tenute agli alimenti si moltiplica detta quota per il numero delle stesse.

Per i fratelli, le sorelle, discendenti ed affini le suddette percentuali sono da ridursi al 50%;

Eccedenza mensile di importo fino a
€ 63,16 (£ 122.300).= nessuna integrazione;

Eccedenza mensile di importo fino a

€ 126,32 (£ .244.600).= 20% della quota eccedente il minimo vitale;

Eccedenza mensile di importo fino a € 189,48 (£.366.900).= 25% della quota eccedente il minimo vitale;

Eccedenza mensile di importo fino a € 252,65 (£ .489.200).= 30% della quota eccedente il minimo vitale;

Eccedenza mensile di importo fino a € 315,81 (£.611.500).= 35% della quota eccedente il minimo vitale;

Eccedenza mensile di importo fino a € 378,97 (£.733.800).= 40% della quota eccedente il minimo vitale;

Eccedenza mensile di importo fino a € 442,13 (£. 856.100).= 45% della quota eccedente il minimo vitale;

Eccedenza mensile di importo fino a € 505,30 (£. 978.400).= 50% della quota eccedente il minimo vitale;

Nel caso di redditi superiori al limite di € 505,30 (£. 978.400).=, il parente tenuto agli alimenti interviene così come previsto alla successiva lettera b) e comunque non oltre ad 1/5 del reddito del proprio nucleo;

tale quota deve essere arrotondata, per eccesso o per difetto, a € 0,25(£. 500).=;

Esemplificazioni di calcolo

Situazione: minore inserito in strutture residenziali appartenente ad un nucleo composto da n. 5 persone compreso l'utente (CF, CG, 3 FG);

reddito complessivo	
nucleo (A)	€ 15.562,38 (£. 30.132.984).= -
minimo vitale del nucleo	€ 8.541,16 (£. 16.538.000).= -
affitto annuo (B)	€ 1.859,24 (£. 3.600.000).= =
	<hr/>
	€ 5.161,98 (£.9.994.984).=

€ 5.161,98 (£.9.994.984).= : 12 mesi = € 430,16 (£.832.915).=

€ 430,16 (£.832.915) . = : 5 (comp. nucleo)=

€ 86,03 (£.166.583).=
 20% di € 86,03 (£.166.583).= € 17,20 (£. 33.316).= (quota di
 partecipazione per ogni componente tenuto)
 (€ 17,20.= x 2)+(€ 17,20.= x 0,5 x
 2)= € 51,61 (£. 99.948).= arrotondato a € 51,64 (£. 100.000).=
 mensili ;

Situazione: un anziano in stato di bisogno ed il cui figlio appartiene ad un nucleo di n. 4
 (CF, CG, 2 FG);

reddito complessivo nucleo (A)	€ 20.116,00 (£. 38.950.000).= -
minimo vitale del nucleo	€ 7.365 ,76 (£.14.262.100).= -
affitto annuo (B)	€ 2478, 99 (£.4.800.000).= =
	<hr/>
	€ 10.271,24 (£.19.887.900).=

€ 10.271,24 (£.19.887.900).=/12 mesi = € 855,94 (£.1.657.325).=
 € 855,94 (£.1.657.325).=/4 (comp. nucleo)=
 € 213,98 (£. 414.331.)=
 30% di 213,98 (£.414.331).= € 64,20 (£.124.299).= x 1
 (tenuto agli alimenti FG) = € 64,20 (£.124.299.)=
 (€ 64,20.= x 0,5 (tenuto agli alimenti-
 affine) = € 32,10 (£.62.149).=
 € 96,29 (£.124.299).= + € 32,10 (£.62.149.)=
 = € 96,29 (£.186.448).= arrotondato a € 96,31 (£.186.500).
 = mensili.

b) Se tra i componenti il nucleo, cui appartiene il tenuto agli alimenti, vi e' almeno UN LAVORATORE AUTONOMO:

b.1) Se il tenuto agli alimenti e' il coniuge, il figlio, il genitore, la quota contributiva spettante e' calcolata come al punto a) ed in ogni caso non può essere inferiore al 60% della retta, a meno che l'interessato non richieda accertamenti reddituali, ai quali l'Ufficio preposto provvederà avvalendosi degli organi competenti.

Nelle more dell'accertamento tale percentuale si riduce al 30%;

b.2) Se il tenuto agli alimenti appartiene alle altre categorie previste dall'art. 433 del Codice Civile, la quota contributiva spettante e' calcolata come al punto a) ed in ogni caso non può essere inferiore al 30% della retta, a meno che l'interessato non richieda accertamenti reddituali, ai quali l'Ufficio preposto provvederà avvalendosi degli organi competenti.

Nelle more dell'accertamento tale percentuale si riduce al 15%;

In ogni caso, il contributo da parte del Comune o della Comunità Montana o dell'U.S.S.L. dedotte le quote di contribuzione dei parenti tenuti agli alimenti, potrà essere erogato se saranno esperiti tutti i tentativi perché le persone obbligate provvedano a corrispondere gli alimenti.

b.5 CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO IN ATTESA DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E/O ASSISTENZIALI O DI ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO

Chi può accedervi

- a) persone che hanno acquisito il titolo alle prestazioni minime I.N.P.S. o Invalidità Civile e sono in attesa di liquidazione;
- b) persone che hanno presentato la domanda per il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento, laddove vi siano sufficienti elementi atti a supportare l'accettazione dell'istanza medesima, e ciò in casi di estrema necessità;
- c) persone temporaneamente in difficoltà economica in attesa di liquidazione da parte di enti previdenziali o altre agenzie (Assicurazioni, Ditte, ecc.).

Entità del contributo

- a) pari alla differenza tra il minimo vitale e il reddito del nucleo, purché tale differenza non superi l'importo delle prestazioni dovute;
- b) pari alla differenza tra il minimo vitale maggiorato dell'importo corrispondente al valore dell'assegno di accompagnamento e il reddito del nucleo, purché tale differenza non superi l'importo dell'assegno di accompagnamento stesso (per coloro che sono in attesa dell'assegno di accompagnamento).

Qualora il contributo a titolo di prestito in attesa di pensione non sia ritenuto sufficiente in una valutazione congiunta con gli operatori sociali, il richiedente potrà usufruire di un contributo integrativo, secondo quanto previsto ai punti precedenti.

Motivi di esclusione

- a) - chi non ha acquisito il diritto alle prestazioni I.N.P.S. o di Invalidità Civile o liquidazione da parte di Enti Previdenziali o altre agenzie (Assicurazioni, Ditte, ecc.);
 - chi percepisce un reddito superiore al minimo vitale;
- b) - chi non ha inoltrato la domanda per l'assegno di accompagnamento;
 - chi percepisce un reddito superiore al minimo vitale maggiorato dell'importo corrispondente al valore dell'assegno di accompagnamento;
 - esistenza di persone tenute agli alimenti e che di fatto provvedano a corrispondere gli alimenti stessi;
 - rifiuto da parte del beneficiario, senza giustificato motivo, di soluzioni alternative offerte dal Servizio Sociale.

Durata e decorrenza

Il prestito decorre dal mese in cui viene richiesto l'intervento e sarà erogato fino al momento in cui l'interessato riceverà le prestazioni dovute.

La sussistenza dei requisiti deve essere verificata trimestralmente.

Documentazione necessaria

Visto del Sindaco del Comune di appartenenza circa l'opportunità dell'intervento proposto;

Da prodursi da parte degli interessati :

- certificazione ISEE.
- documento, comprovante il riconoscimento del diritto, rilasciato dagli Enti o agenzie competenti;
- copia della domanda di assegno di accompagnamento (per coloro che sono in attesa dell'assegno di accompagnamento);
- impegno sottoscritto dall'interessato o dai suoi familiari (utilizzando fac-simile, allegato B al presente Regolamento), alla restituzione delle somme anticipate, non appena lo stesso riceva dall'ente competente la liquidazione di quanto spettante;
- In caso di decesso del beneficiario, l'impegno alla restituzione è da intendersi trasmesso agli eredi, ai sensi del titolo IV capo III codice civile.

Modalità di erogazione e di recupero

Il contributo verrà erogato in rate mensili; il recupero verrà effettuato in un'unica soluzione tramite versamento su apposito bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario.

Art.19 - MODALITA' ISTRUTTORIA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E/O DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART.18

L'ufficio Servizi Sociali, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio o alla concessione del contributo, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
- accerta d'ufficio i fatti;
- chiede eventualmente il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete;
- esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici;
- richiede l'eventuale esibizione di documentazione ritenuta necessaria;
- adotta ogni altro provvedimento necessario per rispondere alle esigenze del richiedente.

A conclusione della fase istruttoria l'assistente sociale redige una relazione e/o un progetto (che verrà conservato agli atti dell'ufficio servizi sociali per ragioni di riservatezza) circa la persona richiedente ed i suoi familiari, individuando e proponendo il tipo di intervento o contributo ritenuti più idonei.

Il progetto, la relazione e la proposta di intervento vengono sottoposte al Responsabile del Servizio a cui sono attribuiti, in base alle normative vigenti, i compiti di gestione. Quest'ultimo, dopo esame del caso e verificata la correttezza procedurale e la rispondenza dei requisiti del richiedente a quanto stabilito dal presente Regolamento, adotta il provvedimento di accoglimento o di reiezione dell'istanza.

Se l'istanza di intervento socio-assistenziale fosse respinta, la relativa comunicazione dovrà essere data in forma scritta entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/90, e dovrà contenere le motivazioni del mancato accoglimento.

Nel caso in cui l'istanza sia relativa ad un contributo economico, il provvedimento di concessione verrà effettuato con determinazione a cura del Responsabile del Servizio, e con conseguente informazione inviata al richiedente.

Art. 20 - TERMINE MASSIMO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente Regolamento è stabilito in 90 giorni,.

Art 21 - DISPOSIZIONI ABROGATE

Il presente Regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti e tariffe con esso incompatibili.

Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Allegato A

Riferimento all'art .9 del Regolamento

Determinazione degli scaglioni di reddito ISEE

Sono individuate sei fasce, ognuna incrementata del 25% rispetto alla prima che risulta essere l'indicatore della situazione economica inferiore o pari al minimo vitale e minimo alimentare di cui all'art.9:

a) sul minimo vitale:

Tab.n.1

Fascia A	Fascia B	Fascia C	Fascia D	Fascia E	Fascia F
Eu 6.507,36 (£ 12.600.00)	Eu 8.134,20 (£ 15.750.00)	Eu 9.761,00 (£18.900.00 0)	Eu 11.387,87 (£ 22.050.000)	Eu 13.014,71 (£ 25.200.000)	Eu 14.641,55 (£ 28.350.000)

b) minimo alimentare:

Tab.n.2

Fascia A	Fascia B	Fascia C	Fascia D	Fascia E	Fascia F
Eu 4.016,00 (£ 7.776.000)	Eu 5.019,96 (£ 9.720.000)	Eu 6.023,95 (£ 11.664.000)	Eu 7.027,95 (£ 13.608.000)	Eu 8.031,94 (£ 15.552.000)	Eu 9.035,93 (£ 17.496.000)

Riferimento all'art.18 del Regolamento

Tabella n. 3

Riferimento al punto **a.1** : **assistenza domiciliare**

fasce economiche (di cui alla Tab.1)	percentuale della tariffa a carico dell'utente
fascia </=A	0(gratuità)
fascia >A	20%
fascia >/=B	30%
fascia >/=C	50%
fascia >/=D	70%
fascia >/=E	80%
fascia >/=F	100%

Tabella n. 4

Riferimento al punto **a.2** : **pasti a domicilio**

fasce economiche (di cui alla Tab.2)	percentuale della tariffa a carico dell'utente
fascia </=A	0(gratuità)
fascia >A	20%
fascia >/=B	30%
fascia >/=C	50%
fascia >/=D	70%
fascia >/=E	80%
fascia >/=F	100%

Tabella n. 5

Riferimento al punto **a.3 : telesoccorso / telecontrollo**

fascie economiche (di cui alla Tab.1)	percentuale della tariffa a carico dell'utente
fascia </=A	0(gratuità)
fascia >A	20%
fascia >/=B	30%
fascia >/=C	50%
fascia >/=D	70%
fascia >/=E	80%
fascia >/=F	100%

Tabella n.6

Riferimento al punto **a.1 : Centri Diurni per Disabili**

fascie economiche (di cui alla Tab.1)	percentuale della tariffa a carico dell'utente
fascia </=A	0(gratuità)
fascia >A	20%
fascia >/=B	30%
fascia >/=C	50%
fascia >/=D	70%
fascia >/=E	80%
fascia >/=F	100%(= 50% delle costo dei servizi di mensa e trasporto)

Tabella n. 7

Riferimento al punto **a.5 : contributo economico per il pagamento delle rette in strutture residenziali per anziani e disabili**

(SOSPESA TEMPORANEAMENTE)

Tabella n. 8

Riferimento al punto **a.6 : soggiorni climatici per anziani**

fasce economiche (di cui alla Tab.1)	percentuale della tariffa a carico dell'utente
fascia </=A	0(gratuità)
fascia >A	20%
fascia >/=B	50%
fascia >/=C	100%

Allegato B

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____ nato a

il _____ in relazione all'intervento economico a titolo di prestito richiesto

a _____ (Comune, Comunità Montana), in attesa di:

liquidazione delle spettanze previdenziali e/o assistenziali /o di assegno di accompagnamento o per il quale il/la sottoscritto ha già inoltrato domanda in data

_____.

SI IMPEGNA,

al momento della liquidazione delle spettanze di cui sopra, a rimborsare a

_____ (Comune, Comunità Montana) tutte le somme a tale

percepite a tale titolo e sino a quella data anticipate.

Lì _____

In fede

Note: barrare la voce che non interessa.